



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 17/09/2013, n° 175

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.303 del 21.8.2013: Modifiche di diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

L'anno duemilatredici, addì diciasette del mese di settembre, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 19 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 03.09.2013 è pervenuto al C.A.L. il D.L.n.303 del 21.8.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 09.09.2013 prot. 87 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 3.3) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.303 del 21.08.2013:

"Esame del testo"

L'articolo 1 *modifica l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 51, "Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale".*

Il vigente testo dell'articolo 2 recita:

"Art. 2. - (Obblighi del soggetto beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario del contributo si obbliga ad immettere in servizio tutto il materiale rotabile acquistato con il contributo di cui all'articolo 1 entro la data di scadenza del contratto di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, ovvero nei termini definiti nel contratto stesso ove più restrittivi.

2. Il soggetto beneficiario del contributo si obbliga all'avvio dell'immissione in servizio dei primi rotabili entro il primo triennio dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 1.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, il soggetto beneficiario del contributo si obbliga, allo scadere del contratto di servizio, a mettere a disposizione del nuovo soggetto gestore, a titolo gratuito, il materiale rotabile ferroviario acquisito con i contributi regionali di cui alla presente legge per un periodo pari alla durata del contratto di servizio stipulato tra la Regione Liguria e il gestore medesimo."

Il disegno di legge prevede di inserire dopo le parole "a titolo gratuito" le parole "per la parte coperta da contribuzione pubblica".

Si condivide la modifica.

L'articolo 2 *modifica in modo analogo l'articolo 6, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2010".*

L'articolo vigente prevede:

"Art. 6. - (Programma straordinario di investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma)

1. Al fine di provvedere ad un significativo rinnovo, ristrutturazione e potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione Liguria concede, nel rispetto della normativa comunitaria, ai soggetti gestori del servizio terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, contributi in conto

capitale di euro 2.000.000,00 annui, per la durata di venti anni, per l'effettuazione dei seguenti interventi:

- a) l'acquisto e l'ammodernamento di autobus, tram, filovie ed altri mezzi di trasporto di persone (2) ;
 - b) l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con le relative attrezzature.
2. Al fine di garantire il necessario equilibrio secondo le occorrenze connesse all'espletamento dei servizi, i contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono ripartiti tra le aziende liguri esercenti il servizio di trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, secondo il peso percentuale delle ore di servizio pianificate nel 2008 di cui alla deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale). Articolo 31, commi 2 e 3).
3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 . (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).
4. I mezzi ed i beni che beneficiano del contributo di cui al presente articolo sono vincolati ad uso di servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione Liguria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Allo scadere del contratto di servizio con l'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale, in caso di cambiamento del soggetto gestore, i mezzi ed i beni acquisiti con i contributi regionali di cui al presente articolo sono messi a disposizione del nuovo soggetto gestore a titolo gratuito.
6. Il bando di gara per l'assegnazione del servizio definisce le modalità per garantire che alla fine del periodo contrattuale si assicuri al nuovo soggetto subentrante la disponibilità dei mezzi e dei beni acquisiti con il contributo di cui al presente articolo.
7. La Regione Liguria si obbliga a corrispondere tutte le quote di contributo di cui al comma 1 al soggetto che ha sostenuto l'investimento."

Si condivide la modifica.

L'articolo 3 estende al Dirigente della struttura regionale competente le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 2, comma 5, 3, comma 3, e 4, limitatamente al trasporto ferroviario.

Nulla da rilevare.

L'articolo 4 modifica l'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge regionale 1998, n. 31, "Norme in materia di trasporto pubblico locale" inserendo dopo le parole "competente per materia" le parole "incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera".

Si riporta il testo dell'articolo 9 vigente:

"Art. 9. - (Tariffe).

1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Regione stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto:
 - a) dell'utilizzazione del trasporto da parte dell'utente;
 - b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile;
 - c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile;
 - d) dei costi del servizio, a fronte degli obblighi relativi.
2. A partire dal 1° gennaio 2000, deve essere assicurato il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Tale rapporto può variare in relazione a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio.
3. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale e le agevolazioni tariffarie sono determinate in armonia con i criteri di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio.

4. In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del D.Lgs 422/1997 , hanno diritto alla libera circolazione:

a) gli operatori in servizio dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco (18) ;

b) i dipendenti della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, incaricati della vigilanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione;

c) i dipendenti regionali della struttura competente per materia;

c bis) i dipendenti degli enti incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera fino a un massimo di cinque persone per ente;

d) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza;

e) i Cavalieri di Vittorio Veneto e i non vedenti.

4 bis. La Regione autorizza la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali agli Agenti ed Ufficiali di P.S. appartenenti ai corpi della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato ed altre forze di polizia attraverso intese con i rispettivi Comandi, che dovranno essere recepite nei contratti di servizio.

5. Possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo per cittadini disabili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio.

5 bis. Al fine di promuovere l'organizzazione integrata dei servizi di trasporto pubblico ferroviario e di quelli su gomma dei singoli bacini di trasporto che presentino condizioni di domanda e offerta adeguate, la Regione, attraverso gli accordi con gli Enti concedenti previsti al comma 5 dell'articolo 4, definisce adeguate modalità di intervento organizzativo ed economico. A tal fine, su richiesta degli enti concedenti, con la legge annuale di bilancio, definisce la quota di partecipazione necessaria nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 18 ."

Si condivide la modifica.

Di maggiore complessità e rilievo è l'esame dell'articolo 5, rubricato "Ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2014"

Nella relazione si motiva l'intervento legislativo per "... garantire la continuità del servizio di trasporto su gomma, stante la scadenza di alcuni contratti in essere, definendo a tale fine anche la percentuale di riparto delle risorse per l'anno 2014."

La materia del trasporto pubblico locale, per il suo rilievo storico, sociale ed economico, non può essere oggetto di interventi normativi frammentari, ma deve essere oggetto di un'organica riforma quale quella avviata dalla stessa Regione Liguria con il disegno di legge inviato agli enti locali nello scorso mese di aprile, sul quale gli enti stessi hanno a lungo lavorato per contribuire in modo significativo alla sua rivisitazione.

Il disegno di legge n. 303/2013, invece, con i primi due commi dell'articolo 5 interviene solo per affermare che, nelle more della riforma del trasporto pubblico locale, gli enti devono rispettare la vigente normativa comunitaria e statale. Si tratta di una ovvietà, inutile quanto grave, tenuto conto che non vengono fornite altre disposizioni né informazioni che consentano agli enti di procedere agli affidamenti con la certezza di tempi e risorse da prevedere negli atti di gara e senza sapere come la Regione intenda procedere con la riforma complessiva del trasporto pubblico locale.

E' del tutto evidente che, senza una espressa disposizione di legge che disponga diversamente nell'ambito di un'organica riforma del sistema del trasporto pubblico in ambito regionale, le province i cui contratti sono prossimi alla scadenza non possono che procedere celermente all'avvio delle procedure di gara per affidare il servizio nell'ambito territoriale di propria competenza, creando così una conseguente ed inevitabile rigidità del sistema per l'intero periodo contrattuale.

Il terzo comma dell'articolo 5 conferma, per l'anno 2014, la ripartizione delle risorse nei bacini di traffico prevista nel Programma dei servizi pubblici locali 2009-2011.

Se pur è corretto far conoscere agli enti locali le percentuali di ripartizione delle risorse, tuttavia quanto previsto per l'anno 2014 parrebbe non tenere conto del principio di aggiustamento indicato nel medesimo documento di programmazione da cui trae origine.

La ripartizione doveva infatti essere prevista in un nuovo testo del Programma dei servizi pubblici locali, peraltro già superato dall'anno 2012. Inoltre, le percentuali di ripartizione utilizzate nel triennio 2009-2011 dovevano essere aggiornate superando il correttivo previsto in tale triennio che applicava alle percentuali storiche solo il 65% dello scostamento tra le percentuali calcolate sulla base dei nuovi criteri e le stesse percentuali storiche.

L'applicazione di questo correttivo, riproposto anche per l'anno 2014, causa un danno alle province di complessivi 1,21 punti percentuali delle risorse regionali a favore della società che gestisce il trasporto pubblico nell'ambito urbano del capoluogo ligure.

E' da rilevare, infine, che la previsione nel disegno di legge delle percentuali di ripartizione delle risorse, in assenza dell'indicazione delle risorse complessive disponibili, non consente di disporre delle informazioni necessarie per adempiere a quanto previsto nei commi precedenti.

Per tutto quanto premesso, il Consiglio delle Autonomie Locali ritiene il disegno di legge n. 303/2013, limitatamente all'articolo 5, inadeguato e non sufficiente alle esigenze espresse dalle comunità locali in materia di trasporto pubblico locale e chiede alla Regione di provvedere con celerità alla riforma complessiva della materia, anticipando con immediatezza una comunicazione agli enti in merito a tempi certi da Essa stabiliti per il suo completamento.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 19
Votanti	N. 19
Maggioranza	N. 10
Voti Favorevoli	N. 19
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 175

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 2013.**

Genova 17 settembre 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**